



Prot. n.3169/021120

**Oggetto: Aggiornamento Decreto Ristoro (d.l. n. 137/2020)**

Gentile tutor,

a seguito del recente aggravarsi della situazione sanitaria dovuto al perdurare dell'emergenza da Covid- 19, il Governo ha adottato nuove misure restrittive rivolte a settori economici già in difficoltà. Le disposizioni sono stata compensate dalla previsione all'interno del Decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, conosciuto come "Decreto Ristoro" di nuovi aiuti per sostenere l'economia.

Di seguito si illustrano alcuni degli indennizzi e delle misure di sostegno introdotti, sui quali si richiama la massima attenzione al fine di offrire alle imprese già beneficiarie del microcredito e destinatarie delle restrizioni un valido supporto. Nello specifico la Tabella n. 1 allegata al Decreto elenca le 53 categorie che otterranno i nuovi contributi a fondo perduto previsti dal provvedimento, imprese che esercitano attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, attività di interesse turistico, esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo.

- Art. 1: *"Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive"*.

Le imprese dei settori oggetto delle nuove restrizioni riceveranno contributi a fondo perduto con la stessa procedura già utilizzata dall'Agenzia delle entrate in relazione ai contributi previsti dal decreto "Rilancio" (d.l. n. 34/2020 convertito in l. n. 77/2020).

Potranno presentare la domanda anche le attività che non hanno usufruito dei precedenti contributi, mentre è prevista l'erogazione automatica sul conto corrente, entro il 15 novembre, per chi aveva già fatto domanda in precedenza.

L'importo del beneficio varierà dal 100 % al 400 % di quanto previsto in precedenza, in funzione del settore di attività dell'esercizio.

In modo particolare i soggetti riceveranno il contributo a fondo perduto se:

- Alla data del 25 ottobre 2020 hanno la partita iva attiva.
- L'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 è inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Pur in assenza di tale requisito di fatturato il contributo spetta ugualmente ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019.



Modalità di richiesta del contributo:

- I soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto riceveranno il presente ristoro direttamente dall’Agenzia delle Entrate. Per tali soggetti l’ammontare del contributo equivale a quello già ricevuto.
- I soggetti che non hanno beneficiato del contributo a fondo perduto, con partita iva attiva, dovranno presentare domanda all’Agenzia delle Entrate. L’ammontare del contributo è determinato, sulla base dei dati riportati all’interno della dichiarazione trasmessa, alla luce dei criteri di cui all’art. 25 commi 4, 5 e 6 d.l. 34/2020 parametrato al calo del fatturato del mese di aprile 2020 rispetto al corrispondente mese del 2019, se superiore al 33%. Per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° Gennaio 2019 spetta anche in assenza del requisito del calo di fatturato/corrispettivi. Stessa previsione per i soggetti che già versavano in stato di emergenza a causa di altri eventi calamitosi alla data dell’insorgere dello stato di emergenza Covid- 19 (es. comuni colpiti da eventi sismici, alluvionali, crollo di infrastrutture).

- Art. 8: *“Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda”*.

Il credito d’imposta sugli affitti viene esteso ai mesi di:

- ottobre;
- novembre;
- dicembre.

- Art. 9 *“Cancellazione della seconda rata IMU”*.

La seconda rata dell’IMU 2020 (che scade il 16 dicembre) relativa agli immobili e alle pertinenze in cui si svolgono le loro attività è cancellata per le categorie interessate dalle restrizioni.

- Art. 12 *“Nuovi trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga. Disposizioni in materia di licenziamento. Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione”*.

- Sono disposte ulteriori 6 settimane di Cassa integrazione ordinaria, in deroga e di assegno ordinario legate all’emergenza COVID-19, da usufruire tra il 16 novembre 2019 e il 31 gennaio 2021 da parte delle imprese che:

- hanno esaurito le precedenti settimane di Cassa integrazione;



- sono soggette a chiusura o limitazione delle attività economiche.
- Il divieto di licenziamenti è esteso fino al 31 gennaio 2021. Tale divieto non si applica nei casi in cui ci sia una cessazione di attività, a meno che non ci sia un trasferimento di azienda o di ramo di azienda, di messa in liquidazione o di fallimento.
- Il decreto prevede per le aziende che non usufruiscono delle ulteriori 6 settimane di cassa integrazione, pur avendo già usufruito della cassa integrazione precedente, l'esonero del versamento dei contributi previdenziali per un periodo massimo di 4 settimane fruibili entro il 31 gennaio 2021.
- Art. 13 *“Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione per i dipendenti delle aziende dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive”*

I datori di lavoro hanno diritto alla sospensione dei termini, per la competenza del mese di novembre 2020, relativi ai:

- versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali;
- premi per l'assicurazione obbligatoria.

I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi, sono effettuati senza applicazione di sanzioni e interessi:

- in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021;
- mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

Rimaniamo a disposizione per ulteriori informazioni.

Cordiali saluti

**Responsabile Area Credito – ENM**

Dott. Marco Paoluzi